

ALLEGATO 2

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RECANTE
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO
INTERMINISTERIALE PER GLI AFFARI COMUNITARI EUROPEI (CIACE)
ISTITUITO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 4 FEBBRAIO 2005, N. 11.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO l’art. 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”;

VISTO, in particolare, l’art. 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che rimette ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina del funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE);

SENTITO il parere del Ministro degli affari esteri in data 11 novembre 2005 e del Ministro per gli affari regionali in data 16 novembre 2005;

SENTITO il parere della Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e autonomie locali in data 15 dicembre 2005;

ACQUISITO il parere del Consiglio di Stato n. 5167/2005, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 19 dicembre 2005;

SU PROPOSTA del Ministro per le politiche comunitarie;

ADOTTA il seguente

RÈGOLAMENTO

Art. 1

Compiti del CIACE

1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell’Unione europea, il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei, di seguito denominato «CIACE», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, procede all’esame e al coordinamento degli orientamenti delle amministrazioni e degli altri soggetti interessati, anche sulla base delle osservazioni e degli atti adottati dal Parlamento e dagli organi parlamentari ai sensi degli artt. 3, comma 7, e 4, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, nonché delle osservazioni trasmesse dalle Regioni e dalle Province autonome e dagli enti locali ai sensi, rispettivamente, dell’art. 5, comma 3, e dell’art. 6, comma 1, della medesima legge.

2. Il CIACE definisce le linee generali e impartisce le direttive per l'attività del comitato tecnico di cui all'art. 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Art. 2

Ulteriori funzioni del CIACE

1. Ai fini di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto il CIACE può inoltre, nell'ambito delle proprie funzioni:

- a) esprimersi in merito all'opportunità di apporre in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea una riserva di esame parlamentare ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
- b) esaminare, su richiesta del Ministro per le politiche comunitarie, questioni di particolare rilievo emerse nel corso della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, convocata dal Governo a norma dell'art. 5, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
- c) proporre al Ministro per gli affari regionali le questioni relative all'elaborazione degli atti comunitari e dell'Unione europea da sottoporre alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della convocazione della sessione comunitaria a norma dell'art. 17 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
- d) esaminare, su richiesta del Ministro per le politiche comunitarie, questioni di particolare rilievo emerse nel corso della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, convocata ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 e proporre al Ministro per le politiche comunitarie le questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali da sottoporre alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai fini della convocazione della sessione comunitaria a norma dell'art. 18 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

2. Al fine di consentire il puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea il CIACE può inoltre, nell'ambito delle proprie funzioni:

- a) esprimere valutazioni e segnalazioni in merito allo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee, ai fini dell'art. 8, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 e formulare le direttive e gli indirizzi conseguenti;
- b) pronunciarsi sulle misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario e dell'Unione europea di cui all'art. 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, formulando valutazioni e proposte;
- c) adottare direttive per il coordinamento delle amministrazioni dello Stato in vista della approvazione del disegno di legge comunitaria, sulla base degli indirizzi del Parlamento, delle indicazioni delle amministrazioni interessate e del parere della Conferenza Stato-Regioni;
- d) formulare valutazioni e proposte ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legislazione vigente, esprimendosi sulla opportunità di intervenire con provvedimento legislativo;
- e) proporre questioni relative all'attuazione degli atti comunitari e dell'Unione europea da sottoporre alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della convocazione della sessione comunitaria, a norma dell'art. 17 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

f) valutare la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 20, comma 8-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera d), della legge 28 novembre 2005, n. 246.

3. Può inoltre formulare valutazioni e proposte in merito alle azioni necessarie per prevenire il contenzioso comunitario e dell'Unione europea, nonché in merito all'opportunità di presentare ricorsi di fronte alla Corte di giustizia per la tutela di situazioni di rilevante interesse nazionale, anche a norma dell'art. 5, comma 2, primo periodo, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e di intervenire in procedimenti in corso nei quali siano in discussione questioni di rilievo nazionale.

4. Il CIACE può altresì pronunciarsi, nell'ambito delle proprie funzioni, su qualunque altro argomento sia sottoposto alla sua attenzione dall'Amministrazione di settore competente.

Art. 3

Funzionamento del CIACE

1. Il CIACE è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dal Ministro per le politiche comunitarie, ed è da questi convocato anche su richiesta del comitato tecnico di cui al comma 4.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie fissa l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato che, anche attraverso strumenti informatici, è trasmesso tempestivamente a tutti i Ministri interessati, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ai presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali.

3. A norma dell'art. 2, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alle riunioni del CIACE, quando si trattano questioni che interessano anche le Regioni e le Province autonome, possono chiedere di partecipare il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano o un presidente di Regione o di Provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative di questi ultimi.

4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si avvale del comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie a norma dell'art. 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

5. Le linee generali, le direttive e gli indirizzi deliberati dal CIACE sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri ai fini della definizione unitaria della posizione italiana da rappresentare in seno alle istituzioni e agli organismi dell'Unione europea.

6. Le linee generali, le direttive e gli indirizzi deliberati dal CIACE sono altresì comunicati, oltre che al comitato tecnico, al Parlamento, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali e alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

7. Il CIACE può disciplinare con proprio regolamento ulteriori modalità di funzionamento, operando secondo il metodo della programmazione.

*Art. 4****Segreteria del CIACE***

1. Nell'ambito del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie opera l'ufficio di segreteria di livello dirigenziale generale che espleta l'attività funzionalmente necessaria allo svolgimento delle attribuzioni del CIACE e del comitato tecnico permanente.
2. L'ufficio di segreteria è composto da trenta unità di personale scelte tra pubblici dipendenti appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri o ai ruoli del Ministero degli Affari esteri ovvero di altre Amministrazioni pubbliche, collocate in posizione di distacco funzionale senza oneri per la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il coordinatore dell'ufficio di segreteria del CIACE è segretario anche del comitato tecnico. E' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le Politiche comunitarie, ai sensi dell'art. 19 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 9 del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 303, tra persone di elevata professionalità e comprovata esperienza.
4. Il coordinatore dell'ufficio di segreteria predispone, su indicazione del Presidente del CIACE, l'ordine del giorno dei lavori, redige i verbali delle riunioni e cura la conservazione del registro delle deliberazioni.
5. L'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è subordinata al rispetto delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'art. 7 del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 303.

*Art. 5****Disposizioni finali***

Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*Art. 6****Entrata in vigore***

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Relazione al d.P.C.m. per il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'art. 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

1. Premessa

Il provvedimento in oggetto trae la propria fonte legittimante dal comma 4 dell'art. 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina del funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE). Il d.P.C.m. si propone quindi di attuare le disposizioni contenute in tale norma, esprimendo le competenze del predetto organismo e stabilendone le modalità di funzionamento.

Il contenuto normativo del decreto, connotato dalle caratteristiche dell'astrattezza e della generalità, costituisce la ragione determinante della scelta di attribuire ad esso il *nomen iuris* di «regolamento», onde la necessità di sottoporre il provvedimento stesso alla disciplina procedimentale prevista dall'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con la richiesta del parere preventivo del Consiglio di Stato.

Le disposizioni che compongono il provvedimento *de quo*, la cui redazione è stata curata dal Ministro per le politiche comunitarie su delega del Presidente del Consiglio dei ministri, conferita con d.P.C.m. 6 maggio 2005 (All. 1), sono state previamente concordate con gli uffici legislativi del Ministro degli Affari esteri e del Ministro per gli Affari regionali ed è stata sentita la Conferenza unificata *ex art. 9*, comma 3, del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281¹. In particolare, quantunque non fosse prevista la obbligatorietà del parere della Conferenza unificata, si è ritenuto egualmente di sottoporre il provvedimento all'esame di tale organo, in ossequio al principio della leale collaborazione tra organi dello Stato.

Il procedimento, come risulta dalla relazione predisposta dal Direttore della segreteria della Conferenza unificata (All. 2), si è svolto attraverso una preliminare riunione a livello tecnico, in data 10 ottobre 2005, cui hanno partecipato rappresentanti di diverse Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell'ANCI, dell'UNCEM e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Nella detta riunione, sono state formulate alcune proposte di modifica, dirette ad ottenere una maggiore partecipazione degli Enti locali e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali all'attività diretta alla formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea; le modifiche, discusse e concordate nella citata riunione tecnica, sono state tutte puntualmente accolte nel testo definitivo, che è stato inviato alla Conferenza unificata in data 11 novembre 2005, perché fosse rimesso al parere della medesima Conferenza. Al punto 21 dell'ordine del giorno della seduta del 24 novembre 2005 (All. 3) è stato inserito il seguente argomento: «Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante regolamento per il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), in attuazione dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. *Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*».

La seduta della Conferenza unificata ha avuto luogo il 24 novembre 2005; tuttavia, per ragioni di carattere politico, connesse al dibattito relativo al contenuto di talune disposizioni della legge finanziaria 2006 di interesse degli enti locali, la Conferenza, pur dando atto del proprio parere favorevole sul decreto in oggetto, ha formalmente espresso

¹ Art. 9, comma 3, d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane.

un “*non parere politico*”, come del resto è avvenuto per quasi tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno della medesima seduta.

In conclusione, poiché si ritiene di aver ottemperato alle disposizioni dell’art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997, avendo sentito la Conferenza, cui è stato sottoposto il d.P.C.m. in oggetto, ed avendo dalla stessa ottenuto il sostanziale consenso, si rimette ora il provvedimento al Consiglio di Stato perché esprima il proprio parere, ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. *I singoli articoli*

2.1 L’art. 1 reitera il contenuto dell’art. 2 della legge 11 del 2005 e quindi, nel definire il CIACE, conferma la duplice funzione indicata dalla legge, che consiste nel concordare le linee politiche del Governo in sede di processo di formazione della posizione italiana durante la fase di predisposizione degli atti comunitari e dell’Unione europea e nel consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla citata legge.

2.2 Proprio in considerazione della prima delle funzioni indicate dalla legge n. 11 del 2005, si determinano all’art. 2 le competenze istituzionali che caratterizzano il CIACE, le quali consistono nel procedere all’esame e al coordinamento degli orientamenti delle amministrazioni e degli altri soggetti interessati, anche sulla base delle osservazioni e degli atti adottati dal Parlamento e dagli organi parlamentari nonché delle osservazioni trasmesse dalle Regioni, dalle Province autonome e dagli enti locali. In ordine alla categoria dei «soggetti interessati» che possono partecipare alla formazione della posizione italiana, si è ritenuto opportuno adottare in proposito una definizione più ampia possibile, anche per consentire un corretto collegamento con il d.m. 10 febbraio 2004, che pone il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie come luogo istituzionale di incontro dell’attività di soggetti diversi².

Nel comma 2 del medesimo art. 2, viene affermato come il CIACE debba indirizzare, tramite la definizione di linee generali e direttive, l’attività del comitato tecnico permanente, che svolge un ruolo di preparazione delle attività del Comitato interministeriale, come imposto dalla legge n. 11 del 2005.

2.3 L’art. 3 si occupa di definire ulteriori funzioni del CIACE, appositamente enunciate in una differente norma sia per consentire una lettura più agevole del testo sia per distinguere le funzioni principali da quelle per così dire accessorie, sebbene non di minore importanza e rilevanza pratica. L’enumerazione delle competenze si ritiene non esaustiva ma semplicemente esemplificativa delle funzioni che il CIACE potrà svolgere nella prassi. Un chiaro elemento testuale in tal senso si rinviene nella formula verbale «può inoltre» che regge l’elencazione delle funzioni.

Il primo comma dell’art. 3 specifica tutte le ulteriori funzioni che il CIACE può svolgere per adempiere al principale compito istituzionalmente assegnatogli dalla legge, indicato nell’art. 2, comma 1, del decreto, che la disposizione in esame richiama espressamente. Il CIACE facoltativamente può: *a)* esprimersi in merito all’opportunità di apporre in sede di Consiglio dei Ministri dell’Unione europea una riserva di esame parlamentare; *b)* esaminare, su richiesta del Ministro per le politiche comunitarie, questioni di particolare rilievo emerse nel corso della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, convocata dal Governo ai fini del raggiungimento dell’intesa, a norma dell’art. 5, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11; *c)* proporre al Ministro per

² L’art. 2, comma 2, lett. *a)*, del d.m. 10 febbraio 2004, disciplinante l’organizzazione interna del Dipartimento per le politiche comunitarie, dispone che il Dipartimento provvede in particolare agli adempimenti riguardanti il coordinamento, nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, delle amministrazioni dello Stato competenti per settore, delle Regioni, degli operatori privati e delle parti sociali interessate, al fine della definizione della posizione italiana da sostenere, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea.

gli affari regionali le questioni relative all'elaborazione degli atti comunitari e dell'Unione europea da sottoporre alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della convocazione della sessione comunitaria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome a norma dell'art. 17 della legge 4 febbraio 2005, n. 11; d) esaminare, su richiesta del Ministro per le politiche comunitarie, questioni di particolare rilievo emerse nel corso della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, convocata ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 e proporre al Ministro per le politiche comunitarie le questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali da sottoporre alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai fini della convocazione della sessione comunitaria a norma dell'art. 18 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Queste competenze potranno assumere un grande rilievo nel momento in cui il CIACE verrà ad acquisire quel ruolo già definito dalla dottrina come «cabina di regia» nella fase ascendente del diritto comunitario, ove si consideri che tale organo è destinato a diventare l'interlocutore privilegiato per ogni questione di carattere comunitario e potrà essere interpellato o comunque esprimersi sulle singole tematiche volte ad incidere nella formazione della posizione italiana, come è agevolmente ipotizzabile in occasione della valutazione dell'opportunità di apporre la riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.

Il 2° comma dell'art. 3 specifica le funzioni che concorrono all'assolvimento del secondo compito che la legge attribuisce al CIACE, il quale, come già indicato, consiste nel consentire il puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. In base a questa disposizione il Comitato può: a) esprimere valutazioni e segnalazioni in merito allo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee, ai fini della verifica periodica della conformità dell'ordinamento nazionale all'ordinamento giuridico comunitario ex art. 8, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per formulare le direttive e gli indirizzi conseguenti; b) pronunciarsi sulle misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario e dell'Unione europea di cui all'art. 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, formulando valutazioni e proposte; c) adottare direttive per il coordinamento delle amministrazioni dello Stato in vista della predisposizione del disegno di legge comunitaria, sulla base degli indirizzi del Parlamento, delle indicazioni delle amministrazioni interessate e del parere della Conferenza Stato-Regioni; d) formulare valutazioni e proposte ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legislazione vigente, esprimendosi sulla opportunità di intervenire con provvedimento legislativo³; e) proporre questioni relative all'attuazione degli atti comunitari e dell'Unione europea da sottoporre alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della convocazione della sessione comunitaria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome a norma dell'art. 17 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Il 3° comma dell'art. 3 è stato introdotto per permettere di individuare nel CIACE un organo di sostegno al contenzioso, ma prima ancora al pre-contenzioso comunitario; in particolare, il Comitato, collocandosi in una posizione di osservatorio privilegiato sulle questioni comunitarie e sul contenzioso in atto, è certamente l'organo più idoneo a formulare valutazioni e proposte al fine di prevenire forme di contenzioso comunitario e

³ Questa particolare norma è stata inserita perché spesso, nella prassi, il potere sostitutivo viene esercitato con regolamento di natura cedevole rispetto alle successive norme regionali, con conseguente possibilità, in termini di rapporti tra le fonti, di evidenti distorsioni e inefficienze qualora il provvedimento regolamentare statale debba intervenire in materie già disciplinate con fonte di rango legislativo. Per questo motivo, in alcuni casi, può essere di ausilio l'indicazione, da parte del CIACE, del migliore strumento normativo per intervenire.

dell'Unione europea, oltre che a valutare l'opportunità di presentare ricorsi di fronte alla Corte di giustizia per la tutela di situazioni di rilevante interesse nazionale e di intervenire in procedimenti in corso nei quali siano in discussione questioni di rilievo nazionale⁴.

2.4 L'art. 4 ripete la composizione del CIACE prevista dalla legge n. 11 del 2005, prevedendo la partecipazione necessaria del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro per gli affari esteri e del Ministro per gli affari regionali e quella variabile degli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno. A tal fine è prevista la trasmissione, anche attraverso strumenti informatici, dell'ordine del giorno a tutti i ministri, così da consentire la partecipazione alle riunioni a chiunque si ritenga investito di competenze specifiche.

2.5 L'art. 5 si occupa di disciplinare le riunioni integrate del CIACE da tenersi quando sono trattate questioni che interessano anche le Regioni e le Province autonome, come previsto dalla legge n. 11 del 2005. Possono perciò chiedere di partecipare il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo la nuova denominazione ora assunta da tale organo in sostituzione della precedente "Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano", o un presidente di Regione o di Provincia autonoma da lui delegato, e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative di questi ultimi. Anche in questo caso l'individuazione dei partecipanti è già operata dalla legge n. 11 del 2005, onde non sembra consentita l'estensione ad altri soggetti.

⁴ I principali ricorsi di cui i giudici comunitari possono conoscere e sui quali potrebbe configurarsi un interesse italiano sono i seguenti:

- Ricorsi per inadempimento (art. 226-227 CE per quanto riguarda gli obblighi comunitari): l'Italia può essere convenuta, ovvero può promuovere essa stessa un ricorso contro un altro Stato membro, oppure potrebbe essere interessata a intervenire a sostegno di un altro Stato, la cui legislazione, simile alla nostra, sia in discussione di fronte alla Corte. Una procedura di infrazione sui generis è pure prevista dall'art. 35, par. 7, UE per quanto riguarda gli atti della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.
- Ricorsi per annullamento (art. 230 CE, per quanto riguarda gli atti comunitari e art. 35, par. 6, UE, per le decisioni-quadro e le decisioni in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale). Oltre che a decidere di ricorrere, l'Italia può avere interesse a intervenire in una causa di annullamento promossa da un soggetto privato italiano (es.: una regione o un'impresa può impugnare la decisione della Commissione che dichiara gli aiuti di Stato concessi incompatibili con il trattato).
- Ricorsi in carenza (art. 232 CE): non sono particolarmente numerosi, solitamente sono proposti dai privati e affrontano raramente questioni di principio.
- Ricorsi per responsabilità extracontrattuale (art. 235 CE): un ricorso di questo genere è di solito esperito dei privati; non si può escludere che anche lo Stato che abbia subito un danno dall'attività dell'Unione ne chieda il risarcimento.
- Rinvio pregiudiziale (art. 234 CE per gli atti comunitari e art. 35, parr. 3 e 4, UE per gli atti della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale): può essere interesse dell'Italia intervenire nelle procedure pregiudiziali promosse da un giudice italiano, perché spesso la Corte è chiamata a pronunciarsi, seppure implicitamente, sulla conformità del diritto nazionale al diritto comunitario. Inoltre, gli Stati possono intervenire in qualunque causa pendente, e può essere nell'interesse dell'Italia intervenire a sostegno di un altro Stato, la cui legislazione, simile alla nostra, sia in discussione di fronte alla Corte.
- Appello: gli Stati possono impugnare le sentenze del Tribunale di primo grado, anche se non erano parti del procedimento di primo grado.
- Competenza consultiva della Corte (art. 300, par. 6), relativa alla compatibilità di un accordo che l'Unione intende concludere con il Trattato CE: importanti questioni di principio vengono di solito affrontate in questi procedimenti.
- Ai sensi dell'art. 239 CE, gli Stati possono attribuire con compromesso alla Corte di giustizia la competenza a conoscere di ogni controversia in connessione con l'oggetto del trattato.

Dal 2004, grazie ad una modifica dell'art. 51 dello Statuto della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, alcuni ricorsi promossi dagli Stati sono passati alla competenza del Tribunale di primo grado.

Benché la legge faccia riferimento a questioni «di interesse» delle Regioni e delle Province autonome, indicando così un ambito materiale sicuramente più ampio rispetto alla nozione di competenza, tuttavia il voto dei rappresentanti di tali soggetti all'interno del CIACE avrà carattere meramente consultivo; e ciò non solo per una ragione di carattere formale, inerente alla circostanza che l'art. 2, comma 2, della legge n. 11 del 2005 prevede solo la facoltà di partecipazione al CIACE da parte dei rappresentanti delle Regioni, sottolineando così la diversità di funzione rispetto a quella riservata ai Ministri, ma soprattutto per una ragione di carattere sostanziale consistente nella considerazione che l'organo in questione è deputato alla definizione delle linee politiche del Governo, cui sono evidentemente estranee le Regioni e le Province autonome. Le stesse considerazioni valgono per i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali riguardo alle questioni relative agli ambiti di competenza degli enti locali.

Per assicurare alle Regioni la possibilità di giungere a conoscenza dell'ordine del giorno delle riunioni del CIACE e chiedere di partecipare si è prevista la trasmissione tempestiva, anche in questo caso a mezzo di strumenti informatici, dell'ordine del giorno alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ai presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali.

2.6 L'art. 6 si occupa dei principi relativi al funzionamento del CIACE, riaffermando anzitutto che esso è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, che ne fissano l'ordine del giorno. L'alternativa posta dalla legge in ordine alla presidenza del CIACE dovrebbe essere interpretata non già come una scelta occasionale rimessa di volta in volta al Presidente del Consiglio, bensì nel senso che il Comitato interministeriale è di regola presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie ed il ruolo del Presidente del Consiglio assume carattere sussidiario e diventa operativo solamente nel caso in cui non sia stato nominato un Ministro per le politiche comunitarie.

Nella medesima norma si è prevista la possibilità di una convocazione straordinaria del CIACE su richiesta del comitato tecnico per la discussione della posizione italiana in merito a questioni di rilevante interesse o su cui il comitato tecnico stesso non sia riuscito ad individuare una possibile intesa. In tali casi, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie valuta l'opportunità di convocare in via straordinaria il CIACE.

L'art. 6, comma 3, afferma che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie dirige i lavori del CIACE, ponendo ai voti le deliberazioni ove lo ritenga opportuno e fissandone le modalità; dichiara inoltre l'esito delle votazioni e l'adozione delle deliberazioni.

Si conferma nella successiva disposizione che, per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si avvale del comitato tecnico permanente, istituito presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, che svolge attività istruttoria per lo stesso.

Il comma 5 e il comma 6 dell'art. 6 prevedono la comunicazione delle linee generali, delle direttive e degli indirizzi deliberati dal CIACE alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, ai fini della definizione unitaria della posizione italiana da rappresentare presso le istituzioni e altri organismi europei. La medesima comunicazione deve essere inoltre effettuata nei confronti, oltre che del comitato tecnico, del Parlamento, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, dei presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Si è ritenuta indispensabile la trasmissione anche a tali soggetti degli atti deliberati dal CIACE per rendere effettiva la conoscenza

della posizione del Governo sugli argomenti di carattere comunitario, affinché essa possa effettivamente essere condivisa.

L'ultimo comma dell'art. 6 conferisce al CIACE la facoltà di disciplinare con proprio regolamento ulteriori modalità di funzionamento, operando secondo il metodo della programmazione. La norma, nel prevedere la possibilità che siano disciplinate ulteriori modalità, non solo non impedisce l'attività del CIACE sino all'emanazione del proprio regolamento interno, ma permette una concreta adattabilità delle modalità di funzionamento del Comitato interministeriale alle ulteriori esigenze che di volta in volta possano emergere nel tempo.

2.7 L'art. 7 dispone che l'ufficio di segreteria, di livello dirigenziale generale, espleta l'attività funzionalmente necessaria allo svolgimento delle funzioni del CIACE e del comitato tecnico permanente. La circostanza che l'ufficio di segreteria sia comune al CIACE e al comitato tecnico permanente assicura un collegamento costante dei due organi, in modo da agevolare il ruolo preparatorio che il comitato tecnico svolge nei confronti dell'attività del CIACE. L'ufficio di segreteria, che opera nell'ambito del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, è composto da trenta unità di personale scelte tra pubblici dipendenti appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri o ai ruoli del Ministero degli Affari esteri ovvero di altre amministrazioni pubbliche, collocate in posizione di distacco funzionale, senza oneri per la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La disposizione successiva si occupa di specificare che il coordinatore dell'ufficio di segreteria svolge le funzioni di segretario del CIACE e contestualmente quelle di segretario del comitato tecnico. E' nominato con d.P.C.m., su proposta del Ministro per le politiche comunitarie, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"⁵, e dell'art. 9

⁵ Articolo 19 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165.

Incarichi di funzioni dirigenziali

1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”⁶, tra persone di elevata

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).

5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

7. [Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'articolo 24, comma 2] [comma abrogato].

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

⁶ Art. 9 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303.

Personale della Presidenza

1. Gli incarichi dirigenziali presso la Presidenza sono conferiti secondo le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi, rispettivamente, alle strutture individuate come di diretta collaborazione ed alle altre strutture, ferma restando l'applicabilità, per gli incarichi di direzione di dipartimento, dell'articolo 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dal presente decreto, e ferma altresì restando l'applicabilità degli articoli 18, comma 3, e 31, comma 4, della legge stessa.

2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i limiti di cui all'articolo 11, comma 4; di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti a tempo determinato

per le esigenze delle strutture e delle funzioni individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4-bis, in materia di reclutamento del personale di ruolo, il Presidente, con proprio decreto, può istituire, in misura non superiore al venti per cento dei posti disponibili, una riserva di posti per l'inquadramento selettivo, a parità di qualifica, del personale di altre amministrazioni in servizio presso la Presidenza ed in possesso di requisiti professionali adeguati e comprovati nel tempo.

4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo della Presidenza è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato, in conformità delle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del comparto di contrattazione per la Presidenza. Tale regime si applica, relativamente al trattamento economico accessorio e fatta eccezione per gli estranei e per gli appartenenti a categorie sottratte alla contrattazione collettiva, al personale che presso la Presidenza ricopre incarichi dirigenziali ed al personale di prestito in servizio presso la Presidenza stessa.

5. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il contingente del personale di prestito, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, il contingente dei consulenti ed esperti, e le corrispondenti risorse finanziarie da stanziare in bilancio. Appositi contingenti sono previsti per il personale delle forze di polizia, per le esigenze temporanee di cui all'articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché per il personale di prestito utilizzabile nelle strutture di diretta collaborazione. Il Presidente può ripartire per aree funzionali, in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie, i contingenti del personale di prestito, dei consulenti ed esperti. Al giuramento di un nuovo Governo, cessano di avere effetto i decreti di utilizzazione del personale estraneo e del personale di prestito addetto ai gabinetti e segreterie delle autorità politiche. Il restante personale di prestito è restituito entro sei mesi alle amministrazioni di appartenenza, salva proroga del comando o conferma del fuori ruolo disposte sulla base di specifica e motivata richiesta dei dirigenti preposti alle strutture della Presidenza.

5.bis. "Il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi disciplinati dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è obbligatorio e viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti. Il servizio prestato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, presso la Presidenza dal personale di ogni ordine, grado e qualifica di cui agli articoli 1, comma 2, 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è equiparato a tutti gli effetti, anche giuridici e di carriera, al servizio prestato presso le amministrazioni di appartenenza. Le predette posizioni in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio, anche per l'avanzamento e il relativo posizionamento nei ruoli di appartenenza. In deroga a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ivi compreso quanto disposto dall'articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, il conferimento al personale di cui al presente comma di qualifiche, gradi superiori o posizioni comunque diverse, da parte delle competenti amministrazioni, anche quando comportino l'attribuzione di specifici incarichi direttivi, dirigenziali o valutazioni di idoneità, non richiede l'effettivo esercizio delle relative funzioni, ovvero la cessazione dal comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, che proseguono senza soluzione di continuità. Il predetto personale è collocato in posizione soprannumeraria nella qualifica, grado o posizione a lui conferiti nel periodo di servizio prestato presso la Presidenza, senza pregiudizio per l'ordine di ruolo.

5.ter. Il personale dipendente di ogni ordine, grado e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le strutture di missione di cui all'articolo 7, comma 4, mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente medesimo.

5.QUATER. CON IL PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO O DI MISSIONE DI CUI AL COMMA 5-TER SONO DETERMINATE LE DOTAZIONI FINANZIARIE, STRUMENTALI E DI PERSONALE, ANCHE DIRIGENZIALE, NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELLE MEDESIME STRUTTURE, CHE IN OGNI CASO, PER LA LORO INTRINSECA TEMPORANEITÀ, NON DETERMINANO VARIAZIONI NELLA CONSISTENZA ORGANICA DEL PERSONALE DI CUI AGLI ARTICOLI 9-BIS E 9-TER. ALLA COPERTURA DEI RELATIVI ONERI SI PROVVEDE ATTINGENDO AGLI STANZIAMENTI ORDINARI DI BILANCIO DELLA PRESIDENZA E, PREVIO ACCORDO, DELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI EVENTUALMENTE COINVOLTE NELLE ATTIVITÀ DELLE PREDETTE STRUTTURE."

6. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il trattamento economico del Segretario generale e dei vicesegretari generali, nonché i compensi da corrispondere ai consulenti, agli esperti, al personale estraneo alla pubblica amministrazione.

professionalità e comprovata esperienza. Le qualità indicate sono state inserite in considerazione della importanza della qualifica e delle responsabilità connesse al suo esercizio.

Il coordinatore dell'ufficio di segreteria ha il compito di predisporre, su indicazione del Presidente del CIACE, l'ordine del giorno dei lavori, di redigere i verbali delle riunioni e di curare e conservare il registro delle deliberazioni.

L'ultimo comma dell'art. 7 subordina l'attuazione delle disposizioni della intera disposizione al rispetto delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'art. 7 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303⁷.

2.8 L'art. 8, comma 1, afferma, in conformità alla legge n. 11 del 2005, il rispetto da parte del CIACE delle competenze del Parlamento, del Consiglio dei Ministri e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché, per completezza, anche il rispetto dei compiti attribuiti alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali dal d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

Il comma 2 esclude, sempre in conformità alla legge n. 11 del 2005, l'introduzione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.9 L'art. 9, infine, dispone che il decreto entri in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, allo scopo di consentire la concreta operatività dell'organismo in tempi più brevi.

7. Ai decreti di cui al presente articolo ed a quelli di cui agli articoli 7 e 8 non sono applicabili la disciplina di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e quella di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il Presidente può richiedere il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sui decreti di cui all'articolo 8.

⁷ Art. 7 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303.

Autonomia organizzativa

1. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui all'articolo 2, e per i compiti di organizzazione e gestione delle occorrenti risorse umane e strumentali, il Presidente individua con propri decreti le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale.

2. Con propri decreti, il Presidente determina le strutture della cui attività si avvalgono i Ministri o Sottosegretari da lui delegati.

3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e dei servizi in cui si articola ciascun ufficio. Alla organizzazione interna delle strutture medesime provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, il Segretario generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato.

4. Per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea è specificata dall'atto istitutivo. Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto.

5. Il Segretario generale è responsabile del funzionamento del Segretariato generale e della gestione delle risorse umane e strumentali della Presidenza. Il Segretario generale può essere coadiuvato da uno o più Vicesegretari generali. Per le strutture affidate a Ministri o Sottosegretari, le responsabilità di gestione competono ai funzionari preposti alle strutture medesime, ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti temporaneamente delegati dal Segretario generale, su indicazione del Ministro o Sottosegretario competente.

6. Le disposizioni che disciplinano i poteri e le responsabilità dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alla valutazione dei risultati, si applicano alla Presidenza nei limiti e con le modalità da definirsi con decreto del Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, tenuto conto della peculiarità dei compiti della Presidenza. Il Segretario generale e, per le strutture ad essi affidate, i Ministri o Sottosegretari delegati, indicano i parametri organizzativi e funzionali, nonché gli obiettivi di gestione e di risultato cui sono tenuti i dirigenti generali preposti alle strutture individuate dal Presidente.

7. Il Presidente, con propri decreti, individua gli uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio o sottosegretari della Presidenza, e ne determina la composizione.

8. La razionalità dell'ordinamento e dell'organizzazione della Presidenza è sottoposta a periodica verifica triennale, anche mediante ricorso a strutture specializzate pubbliche o private. Il Presidente informa le Camere dei risultati della verifica. In sede di prima applicazione del presente decreto, la verifica è effettuata dopo due anni.

La norma rappresenta la necessità, quotidianamente avvertita in modo sempre più pressante, di dotare l'ordinamento di un organismo quanto prima funzionante per far fronte alle esigenze di efficiente organizzazione al processo di formazione della posizione italiana ed agli impegni assunti con le istituzioni europee.

Il Consigliere giuridico
Maria Enrica Puoti

VISTO

Si autorizza l'inoltro della relazione
al Consiglio di Stato per il parere.
Roma, 5 dicembre 2005

*Il Ministro per le politiche
comunitarie*
On. Giorgio La Malfa

DECRETO MINISTERIALE RECANTE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO PERMANENTE ISTITUITO PRESSO IL DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE DALL'ART. 2, COMMA 4, DELLA LEGGE 4 FEBBRAIO 2005, N. 11.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO l'art. 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”;

VISTO, in particolare, l'art. 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che rimette ad apposito decreto ministeriale la disciplina del funzionamento del comitato tecnico permanente;

SENTITO il parere del Ministro degli affari esteri in data 11 novembre 2005 e del Ministro per gli affari regionali in data 16 novembre 2005;

SENTITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 15 dicembre 2005;

ACQUISITO il parere del Consiglio di Stato n. 5178/2005, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2005;

VISTA la comunicazione del presente decreto al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA il seguente

REGOLAMENTO

Art. 1

Compiti del comitato tecnico

1. Il comitato tecnico permanente, di seguito denominato «comitato tecnico», istituito presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, assiste il Comitato Interministeriale per gli affari comunitari europei, di seguito denominato «CIACE», nello svolgimento dei compiti di cui all'art. 2, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
2. Il comitato tecnico svolge le attività preparatorie e di coordinamento in funzione delle riunioni del CIACE e tutte le attività ad esse connesse e conseguenti, secondo le linee generali e le direttive impartite dal CIACE.
3. Il comitato tecnico opera in collegamento con gli uffici del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, con il Ministero degli affari esteri che si avvale della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, di seguito denominata «ITALRAP», nonché, quando si trattano questioni che interessano anche le Regioni e le Province autonome, con le Regioni e le Province autonome.
4. Il comitato tecnico, sulla base degli atti trasmessi dal Ministero degli affari esteri che si avvale di ITALRAP, acquisisce gli elementi utili alla determinazione della posizione del Governo.

Art. 2

Composizione del comitato tecnico

1. Il comitato tecnico è composto da direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione.
2. L'organo di vertice di ciascuna amministrazione del governo, comprese anche le Agenzie previste dal d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e le Autorità indipendenti, designa il proprio rappresentante e un rappresentante supplente in seno al comitato tecnico.
3. Le designazioni di cui al comma 2 devono pervenire al Ministro per le politiche comunitarie entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. La mancata designazione di uno o più componenti non infirma la costituzione e l'operatività dell'organo.
5. Il Ministro per le politiche comunitarie provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti del comitato tecnico sulla base delle designazioni pervenute ai sensi del comma 2.
6. I componenti del comitato tecnico durano in carica tre anni e possono essere confermati secondo le modalità previste dal comma 5. Ogni componente rimane in carica sino alla nomina del successore.
7. Le modifiche della composizione del comitato tecnico sono disposte dal Ministro per le politiche comunitarie con proprio decreto, su proposta dell'amministrazione interessata.

Art. 3

Sede e funzionamento del comitato tecnico

1. Il comitato tecnico ha la propria sede presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.
2. Il comitato tecnico è convocato, coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie o da un suo delegato, che fissa l'ordine del giorno delle riunioni, del quale è data comunicazione a tutti i componenti.
3. Alle riunioni del comitato tecnico partecipano di norma, personalmente o tramite supplente, i membri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inserite all'ordine del giorno e i componenti comunque interessati.
4. Alle riunioni del comitato tecnico i componenti possono essere affiancati da due funzionari della stessa amministrazione competenti per materia.
5. Alle riunioni del comitato tecnico può partecipare, anche in videoconferenza, il rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea o un suo delegato di volta in volta designato.
6. Il comitato tecnico si riunisce in sedute programmate, tenuto conto del calendario delle sedute del Comitato dei Rappresentanti Permanenti, di seguito denominato «COREPER».
7. Il comitato tecnico può acquisire, anche attraverso audizioni di esperti, dati ed elementi necessari ai fini della formazione della posizione italiana sui progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.
8. Secondo le linee generali definite dal CIACE, sulla base dell'istruttoria effettuata d'intesa con le amministrazioni interessate, il comitato tecnico individua gli elementi rilevanti per la definizione della posizione del Governo sui singoli progetti di atti comunitari e dell'Unione europea; può chiedere al suo Presidente di sollecitare una convocazione del CIACE per la trattazione di singole questioni.